



Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO E RAGIONERIA

Roma, 6 Novembre 2017

Prot. 14910

**Ai Segretari Generali dei TT.AA.RR.
Ai dirigenti delle Sezioni Staccate
Agli Uffici Centrali della G.A.
-Ufficio Gestione Bilancio e Trattamento
Economico
- Servizio per l'Informatica - Ufficio
Area Amministrativa
e, p.c.: Al Segretario Generale della G.A.
Al Segretario Delegato per il Consiglio di
Stato
Al Segretario Delegato per i TT.AA.RR.
Loro Sedi**

OGGETTO: Chiusura della contabilità per l'esercizio finanziario 2017.

A seguito della pubblicazione della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento R.G.S. - n. 29 del 23 ottobre 2017 si forniscono, di seguito, dettagliate istruzioni in merito ai termini entro cui devono essere compiuti taluni adempimenti necessari per poter procedere alla chiusura delle scritture contabili relative all'esercizio finanziario 2017.

In particolare, ciascuna struttura dovrà far pervenire allo scrivente ufficio gli ordini di pagare entro e non oltre il **5 dicembre 2017** al fine di consentirne il controllo tempestivo prima della chiusura del “*sistema informativo per la gestione delle spese dello Stato*”; i titoli di spesa che non potranno completare il loro iter saranno tempestivamente restituiti per permettere agli uffici in indirizzo di predisporre i relativi decreti di impegno.

Si conferma la fine del mese di dicembre 2017 quale termine ultimo per la chiusura dell'esercizio finanziario e la conseguente irricevibilità, da parte di questo ufficio, degli atti di impegno che dovessero pervenire oltre tale data.

Il rispetto dei tempi previsti consentirà, nello spirito di una maggiore collaborazione, di svolgere funzionalmente il lavoro di controllo cui è tenuto questo organo.

Al fine di scongiurare il malfunzionamento della casella di posta elettronica dedicata alla ricezione della documentazione (contabilita_spese@ga-cert.it) e permettere a quest'ufficio di poter adempiere al proprio compito di controllo nei giusti tempi, ciascuna struttura dovrà necessariamente evitare un invio massiccio di provvedimenti in prossimità delle predette scadenze.

Si segnala la necessità della corretta compilazione e dell'eventuale aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) previsti dagli artt. 1 e 3 del d.lgs. 93/2016 che modificano gli artt. 23 e 34 della legge 196/2009.

Si invitano, inoltre, codesti uffici ad un monitoraggio costante della "Piattaforma per la certificazione dei crediti" allo scopo di sanare eventuali pendenze che potrebbero impedire il rilascio dell'apposita "*comunicazione di assenza di posizioni debitorie*" al 31 dicembre 2017 che ciascuna stazione appaltante dovrà inoltrare tassativamente entro **il 30 aprile 2018** (art. 7, comma 4-bis, del decreto legge n. 35/2013, convertito con legge 64/2013) a questo Ufficio di ragioneria.

A seguito dell'innovazione recata dall'art. 34-bis della legge 196/2009, introdotto dall'art. 6 del d.lgs 93/2016 che rivede i termini di conservazione dei residui, si ricorda che i residui propri delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa costituiscono **economie di bilancio**, mentre quelli delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa si intendono **perenti** agli effetti amministrativi.

La norma, pertanto, **limitatamente ai residui passivi di parte corrente**, ha annullato il processo automatico del passaggio dei residui passivi alla perenzione.

Codeste Strutture sono dunque invitate a voler verificare (cfr. tabulato allegato) ed inviare entro il 31 dicembre p.v. a questo Ufficio centrale di bilancio e ragioneria la richiesta motivata di conservazione degli impegni assunti nell'esercizio finanziario 2015 (ivi incluse le clausole "esercizio 2015" inerenti ad impegni relativi ad esercizi finanziari precedenti), distinti per capitolo di spesa ed anno, per i quali ancora sussiste la ragione debitoria. Tali somme, qualora il creditore ne richieda il pagamento ed il relativo diritto non sia prescritto, potranno

riprodursi in bilancio con riassegnazione sui pertinenti capitoli mediante apposito prelevamento dal fondo per la re-iscrizione in bilancio dei residui passivi perenti.

Le somme stanziare in conto capitale, infine, non impegnate alla chiusura dell'esercizio (**residui di stanziamento** - lettera F), possono essere conservate, previa adeguata motivazione, non oltre il secondo esercizio successivo a quello di stanziamento. Per tali somme dovrà essere predisposto ed inviato a questo ufficio di ragioneria, entro la fine del corrente esercizio, apposito decreto di conservazione fondi sul sistema SICOGE.

Relativamente alla *gestione del patrimonio*, così come recita l'art. 24 – comma 5 del vigente Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR., rimane l'obbligo per i consegnatari di trasmettere entro il **5 febbraio 2018** il prospetto contenente le variazioni della consistenza patrimoniale. Sarà cura dello scrivente inoltrare all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze la situazione finale per il successivo inserimento nel conto patrimoniale dello Stato.

Si confida in un'attenta considerazione di quanto sopra esposto e si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente